

Incentivi biogas agricolo, ecco i chiarimenti sulla provenienza delle biomasse

Il Gse-Gestore dei Servizi Energetici ha chiarito alcuni aspetti critici che sembravano limitare l'attuazione della norma che incentiva esclusivamente gli impianti di biogas di potenza elettrica non superiore a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli e società agricole, anche in forma consortile. La misura di sostegno introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 - fortemente sostenuta dalla Coldiretti –rappresenta una opportunità per il settore zootecnico di mitigazione delle emissioni di gas serra degli allevamenti, in quanto da un lato riduce le emissioni di metano nella fase di stoccaggio degli effluenti e dall'altro produce energia che sostituisce quella di fonte fossile, evitandone la produzione e le relative emissioni di CO₂. E, congiuntamente alle buone pratiche agronomiche per l'utilizzo agronomico del digestato e l'utilizzo di concime organico, rappresenta una soluzione per restituire sostanze organiche ai terreni. Grazie ai chiarimenti forniti dal Gestore, è stato risolto il problema sulla limitazione alla provenienza delle biomasse, ricomprendendo anche la biomassa proveniente da allevamenti e/o da coltivazioni di terreni di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità giuridica in base ad altri legittimi titoli di conduzione (es. affitto, comodato, l'usufrutto, ecc.). Purché la conduzione degli allevamenti e/o dei terreni da parte della azienda agricola realizzatrice dell'impianto o, nel caso di impianti realizzati in forma consortile, dei soggetti consorziati, sia regolarmente documentata da idoneo/i contratto/i e dal/dai rispettivo/i fascicolo/i aziendale/i. Il Gse ha inoltre ricordato che sarà possibile impiegare, ai fini dell'accesso agli incentivi, una eventuale generica quota di "colture di secondo raccolto" senza limitazioni sulle specie nella misura massima del 20%, purché coltivate dalle aziende realizzatrici dell'impianto. Devono quindi essere rispettati i vincoli sulla provenienza, la coerenza con i titoli autorizzativi e i piani di coltivazione, che saranno controllati secondo le modalità di verifica previsti dalla norma. Tra le precisazioni fornite si ricorda che l'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. Pertanto anche se non è prevista una soglia minima sulla quantità di energia termica recuperata né sull'eventuale stagionalità del recupero, è tuttavia necessario fornire evidenza della effettiva alimentazione di tutte le utenze termiche a servizio dei processi aziendali con il calore recuperato e delle modalità con le quali tale recupero è effettuato. Inoltre è di rilevante importanza il chiarimento sulla potenza cumulata nel caso di imprenditori che hanno già un impianto in esercizio, e sono intenzionati a realizzare un intervento di potenziamento o di nuova realizzazione. Infatti il Gse ribadisce che nel caso in cui per due o più "impianti" ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 (ossia gli stessi risultino nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, e ubicati a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica e/o localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue), fermo restando le condizioni di "artato frazionamento della potenza degli impianti" (previste dall'articolo 29 del DM 23 giugno 2016), sono da considerarsi un unico impianto di potenza pari alla somma delle singole potenze (calcolate ai sensi dell'articolo 2).